

n. 72/3-08

CITTA' DI TORINO

**Provvedimento del Consiglio Circostrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"**

Estratto del verbale della seduta del

21 MAGGIO 2008

Il Consiglio di Circostrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato **d'urgenza** nelle prescritte forme in **1^ convocazione** per la seduta ordinaria del **21 Maggio 2008**, alle ore **21,00** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre al Presidente **Michele PAOLINO**, che presiede la seduta,

i Consiglieri **ARNULFO, AUDANO, BURA, CARBONE, CAPORALE, CANELLI, CASCIOLA, COPPERI, FREZZA, GATTO, GRASSANO, GRIECO, INVIDIA, MARIELLA, MILETTO, PESSANA e VALLE.**

In totale, con il Presidente, n. **18** Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: **BUCCIOL, CAVAGLIA', IANNETTI, MAGLIANO, PEPE, SOCCO e TRABUCCO.**

Con l'assistenza del Segretario **Dr. Sergio BAUDINO**

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - PARERE IN MERITO A "REGOLAMENTO N. 287. OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI E CONTINUATIVI. MODIFICHE"

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO A "REGOLAMENTO N. 287. OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI E CONTINUATIVI. MODIFICHE"

Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore della I Commissione CARBONE e il Coordinatore della III Commissione VALLE, riferisce:

La Divisione Suolo Pubblico, Arredo Urbano, Integrazione ed Innovazione ha richiesto alla Circoscrizione, con nota prot. n. 1321 del 17 aprile u.s., di esprimere il parere di competenza ai sensi dell'art. 44 del Regolamento sul Decentramento in merito alla proposta di deliberazione n. mecc. 2008 01902/115 avente per oggetto "Regolamento n. 287. Occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi. Modifiche".

Con deliberazione del Consiglio Comunale approvata in data 1° marzo 2004 (mecc. 2003 08479/016), esecutiva dal 15 marzo 2004, è stato approvato il Regolamento di occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi e con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004 (mecc. 2004 02363/115), esecutiva dal 29 novembre 2004, sono state definite tutte le specifiche tecniche.

L'applicazione sul campo del Regolamento ha suggerito di apportare alcune modifiche che sono state successivamente approvate dal Consiglio Comunale (deliberazione mecc. 2005 03893/122 del 22 luglio 2005, esecutiva dal 9 agosto 2005 e deliberazione mecc. 2005 11899/122 del 27 marzo 2006, esecutiva dal 10 aprile 2006).

Il Regolamento nel corso del tempo ha prodotto risultati importanti ascrivibili ad una maggiore diffusione della cultura della qualità. Per questa ragione gli operatori commerciali tendono oggi a proporre elementi di arredo di miglior pregio realizzati con materiali più consistenti e di difficile movimentazione.

L'obbligo di ricovero delle attrezzature nelle ore di chiusura, introdotto principalmente al fine di garantire un certo decoro e di evitare gli accatastamenti del materiale soprattutto sul suolo pubblico, risulta però particolarmente oneroso nel caso in cui la chiusura sia limitata a poche ore. Presumendo che, nel caso di progetti di qualità, il permanere sul suolo degli elementi componenti il dehors, collocati nelle stesse condizioni di esercizio, non pregiudichi la qualità dell'ambiente urbano, si ritiene quindi, nel caso in cui il periodo di non utilizzo sia limitato, di poter ammettere il permanere degli elementi componenti il dehors collocati nel modo previsto dal

progetto approvato e si rende pertanto necessario modificare quanto previsto dall'articolo 13 comma 6 del Regolamento n. 287.

Dall'applicazione delle norme regolamentari sono inoltre emerse altre questioni, sia di carattere amministrativo sia di carattere prettamente tecnico, che è parso opportuno modificare o quantomeno integrare e precisare.

Per quanto concerne la parte amministrativa, a chiarimento dell'articolo 6 comma 3, è parso opportuno specificare che il termine del procedimento per il rilascio della concessione relativa ai dehors continuativi su tutto il territorio cittadino è stabilito in 90 giorni.

Relativamente alla comunicazione di proseguimento dell'occupazione suolo pubblico con dehors continuativi da presentarsi annualmente, si è ritenuto che la produzione della documentazione fotografica per il parere di conformità fosse necessaria solo per il primo anno. E' stato necessario pertanto introdurre questa specificazione nell'articolo 6 comma 7.

In merito agli aspetti tecnici, invece, si è rilevato quanto segue.

Considerata la carenza di posti auto sul territorio cittadino, si è ritenuto necessario modificare l'articolo 4 comma 9, limitando le occupazioni di suolo pubblico con dehors negli ampi spazi pubblici adibiti a parcheggio.

Per l'utilizzo intrinseco degli arredi del dehors in relazione alle esigenze degli avventori, è risultata essere palese l'impossibilità che tali elementi rimangano collocati esattamente, e per tutto l'orario di apertura dei locali, nella posizione prevista dal progetto approvato. Pertanto è stato specificato, all'articolo 15 comma 2 punto a., che spostamenti di arredi, esclusivamente all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessa, possono essere ammessi, purché il numero degli stessi non sia maggiore rispetto a quello previsto nel progetto approvato e siano garantiti i percorsi di sicurezza per l'accesso e l'uscita dall'esercizio commerciale.

Per le tipologie ad ombrelloni, viste le problematiche emerse relativamente all'ombreggiamento dei dehors e ritenuta valida l'esigenza di ricorrere all'uso di coperture inclinabili le cui proiezioni ricadano esclusivamente all'interno dei limiti dell'area di occupazione suolo pubblico concessa, si è reputato di modificare il Titolo 3 punto 3.b. delle indicazioni tecnico/ambientali.

Si è inteso altresì chiarire, al Titolo 3 punto 3.b.1., che nelle piazze di pregio storico ambientale e negli ampliamenti barocchi della ZUCS, la copertura in telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato risulti quella consigliata con l'eccezione di quelle aree ove la Giunta Comunale abbia fornito indicazioni diverse con specifici progetti integrati d'ambito.

Inoltre, valutati gli esami di istanze presentate relative alle proposte di inserimento sul prospetto degli edifici delle tipologie di copertura a falda tesa ed essendo emerso come non sempre risulti possibile un'esatta collocazione simmetrica delle stesse rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata, si è ritenuto di modificare il Titolo 3 punti 3.b.3. e 3.b.4., evidenziando la necessità di osservare sempre criteri di corretto inserimento nella partitura della facciata.

Essendosi inoltre verificate all'interno della ZUSA alcune situazioni per le quali la Commissione tecnica avrebbe preferito adottare una soluzione con falda tesa con montanti d'appoggio, attualmente non ammessa dal Titolo 3 punto 3.b.4. e quindi, non prevista dalla tabella di cui all'allegato D delle indicazioni tecnico/ambientali, si è inteso modificare tale punto e l'allegato, in modo che questa soluzione possa essere ammissibile su progetto specifico.

E' parso inoltre opportuno specificare che nella tipologia di copertura a pergola, la struttura interna a sostegno della stessa debba essere visibile e precisare quindi, al Titolo 3 punto 3.b.6., che la tamponatura laterale dei timpani del dehors non è ammessa.

Si è reso necessario, infine, apportare alcune correzioni ai rimandi dell'articolo 15 comma 3 punto f. e del Titolo 3 punto 3.c.1.2.b..

In data 19 maggio 2008 la proposta di deliberazione è stata esaminata e discussa in sede di I e III Commissione congiunta.

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto, evidenziati gli aspetti che si ritengono più significativi, si propone di esprimere parere favorevole.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 esecutiva dal 23 luglio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 esecutiva dal 23 luglio 1996, il quale fra l'altro, agli artt. 43 e 44 dispone in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;

Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è:

favorevole sulla regolarità tecnica;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere **parere favorevole**, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, in merito alla proposta di deliberazione n. mecc. 2008 01902/115, avente ad oggetto "Regolamento n. 287. Occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi. Modifiche".

Il Consiglio di Circostrizione, con votazione per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti	18
Astenuti	5 (Arnulfo, Bura, Invidia, Miletto e Pessana)
Votanti	13
Voti favorevoli	13

DELIBERA

di esprimere **parere favorevole**, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, in merito alla proposta di deliberazione n. mecc. 2008 01902/115, avente ad oggetto “Regolamento n. 287. Occupazione del suolo pubblico mediante l’allestimento di dehors stagionali e continuativi. Modifiche”.